



COMUNE DI MORBIO INFERIORE

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L'UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE (del 14 settembre 2020)

Il Municipio di Morbio Inferiore, richiamati gli artt. 179 e 192 LOC e l'art. 40 del Regolamento comunale,

o r d i n a:

- Art. 1** La presente Ordinanza ha per oggetto il disciplinamento per l'utilizzazione della palestra comunale e delle sue infrastrutture, situate nel Comune di Morbio Inferiore. È espressamente escluso l'utilizzo del piazzale antistante la palestra quale posteggio.
- Art. 2** La gestione, l'amministrazione e la concessione della palestra comunale e delle sue infrastrutture spetta al Municipio.
- Art. 3** La scuola ha la priorità d'uso su tutti gli spazi e gli impianti.
- Art. 4** La concessione può essere, di regola, rilasciata a società o associazioni, regolarmente costituite, rette da un proprio statuto, per la loro attività.
- Art. 5** L'uso della palestra viene concesso solo nel periodo di apertura delle scuole (calendario scolastico cantonale), durante le ore extra-scolastiche (di regola dalle ore 16.30 alle ore 23.00; il mercoledì dalle ore 13.30 alle ore 23.00).
- In casi particolari il Municipio può autorizzare l'occupazione delle palestre durante il periodo delle vacanze scolastiche, rispettando il tempo necessario per la pulizia generale ed eventuali lavori di manutenzione.
- In via del tutto eccezionale e per casi particolari, il Municipio potrà stabilire orari speciali previo accordo con il/i richiedente/i.
- In entrambi i casi sopra riportati gli orari d'utilizzo dovranno essere scrupolosamente rispettati.
- Art. 6** La concessione avrà la durata massima di un anno e scade alla chiusura di ogni anno scolastico.
- Potrà essere rinnovata dietro presentazione di una nuova domanda da inoltrarsi entro la fine di giugno di ogni anno, alla Direzione delle scuole, allegando il piano d'occupazione previsto per l'anno successivo.
- La Direzione sottopone il piano d'occupazione all'approvazione del Municipio.

Art. 7 Il Municipio stabilirà il calendario di utilizzo della palestra, tenendo conto, nel limite del possibile, delle richieste singole.

Le decisioni del Municipio sono vincolanti e definitive.

Art. 8 All'interno della palestra comunale è vietato fumare.

Art. 9 In caso di attività sportive l'accesso alla palestra è consentito unicamente con scarpette/scarpe da ginnastica, munite di suola di gomma di colore neutro. L'accesso dall'esterno con scarpette/scarpe da ginnastica già calzate è pure proibito.

Gli spogliatoi, i gabinetti e le doccie devono essere lasciati in ordine dopo ogni utilizzazione.

In caso di altre attività, è di rigore posare la plastica di protezione o un altro tipo di protezione adeguata (con i giunti perfettamente combacianti) su tutta la superficie della palestra. La plastica o gli altri tipi di protezione devono essere ben ripuliti prima di essere rimossi e stoccati.

È severamente vietato entrare nella palestra con scarpe non adeguate o sporche a meno che non sia stata posata la plastica di protezione.

In caso di inosservanza di tale regola, le spese di pulizia necessarie a rimuovere macchie o sporcizia verranno addebitate ai gruppi, alle associazioni o ai singoli organizzatori/richiedenti.

Art. 10 Eventuali richieste per manifestazioni speciali o altre esigenze particolari devono essere preventivamente sottoposte al Municipio conformemente a quanto previsto dal Regolamento comunale concernente i contributi e la messa a disposizione di materiale di proprietà del comune per manifestazioni promosse da enti, associazioni e privati del 21 dicembre 2009.

Art. 11 Ogni società o gruppo di persone dovrà avere un responsabile.

Il responsabile, o il sostituto, dovrà sempre essere presente durante le lezioni previste con il proprio gruppo o la propria sezione.

In particolare dovrà:

- a) assicurare l'ordine e la disciplina, aver cura dei locali e delle attrezzature fisse e mobili;
- b) comunicare immediatamente al custode delle scuole eventuali danni arrecati alle attrezzature fisse e mobili, ai locali, ai servizi, ecc.;
- c) dovrà inoltre controllare che docce, finestre, porte dei locali, quelle esterne e i cancelli siano chiusi e che le luci siano spente;
- d) informare la Direzione delle scuole di ogni eventuale cambiamento di orario, di occupazione o di mutamento dei rispettivi responsabili o sostituti.

Il Municipio e la Direzione delle scuole declinano ogni responsabilità durante la pratica delle attività che si svolgono nelle palestre comunali.

Ogni società è tenuta a stipulare una polizza di responsabilità civile e di allegarne la fotocopia alla domanda di concessione.

- Art. 12** L'occupazione della palestra per le concessioni alle Società o Gruppi del Comune è data a titolo gratuito. Per gli altri casi deciderà il Municipio di volta in volta.
- Art. 13** Gli utilizzatori della palestra devono comportarsi correttamente, evitando schiamazzi o rumori fastidiosi e molesti che possano disturbare la quiete sia degli inquilini dello stabile comunale sia quelli del vicinato.
- Art. 14** Il Municipio si riserva il diritto di utilizzare la palestra e il piazzale esterno per scopi o necessità particolari. In tal caso la concessione sarà momentaneamente sospesa.
- Art. 15** In caso di mancato ossequio delle presenti disposizioni il Municipio potrà revocare immediatamente la concessione per l'utilizzo della palestra o del piazzale esterno.
- Art. 16** Il Municipio potrà revocare, modificare, completare la presente ordinanza in ogni tempo.
- Art. 17** Eventuali ulteriori norme interne di esercizio non contemplate nella presente ordinanza verranno impartite con la concessione o ancora in seguito dal Comune.
- Art. 18** La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 e segg. LOC.
- Art. 19** Contro la presente ordinanza é dato ricorso entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.

Per il Municipio

Il Sindaco
Claudia Canova

Il Segretario
Giovanni Keller

Pubblicata all'albo comunale dal 21 settembre al 20 ottobre 2020